



PERCORSO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

I Cancellieri e gli Ufficiali giudiziari

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo le figure ausiliare della cui collaborazione si avvalgono i Magistrati nell'espletamento delle proprie funzioni, con specifico riferimento a quelle che appartengono in modo permanente all'organizzazione strutturale dei singoli uffici giudiziari.

In particolare, andremo ad approfondire:

- le Figure ausiliare
- i Cancellieri
- gli Ufficiali giudiziari
- la Responsabilità civile e penale dei Cancellieri e degli Ufficiali giudiziari
- la Responsabilità disciplinare dei Cancellieri e degli Ufficiali giudiziari

Bene, non ci resta che cominciare...

Le Figure ausiliare

Nello svolgimento della sua attività, il Magistrato si avvale della collaborazione di Figure ausiliare alle quali l'ordinamento attribuisce specifiche funzioni.

Tra queste il Cancelliere e l'Ufficiale giudiziario appartengono in modo permanente all'organizzazione strutturale dei singoli uffici giudiziari. Gli stessi, pur affiancando il Giudice nell'esercizio della sua attività, sono funzionari pubblici dipendenti del Ministero della Giustizia e non fanno parte della magistratura.

Altra categoria di soggetti che possono affiancare il Magistrato nell'esercizio della funzione sono quelli definiti dal c.p.c. ausiliari del Giudice, estranei all'organizzazione strutturale dei singoli uffici giudiziari, esplicano la propria attività occasionalmente a seguito di specifico incarico. Tra questi rientrano il Custode ed il Consulente tecnico. Altra indicazione normativa degli ausiliari è contenuta nell'art. 3, co. 1, lett. n., del d.P.R. 115/2002, (T. U.), che identifica tra gli appartenenti a quest'ultima categoria:

- il Perito
- il Consulente tecnico
- l'Interprete
- il Traduttore
- qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge

I Cancellieri

Il Cancelliere nell'esercizio delle sue funzioni **è un pubblico ufficiale.**

Nel processo civile le funzioni del Cancelliere sono disciplinate dagli artt. 57 e 58 del c.p.c.



Secondo le predette norme il Cancelliere:

- documenta, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti
- assiste il Giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale (in sostanza redige i verbali)
- quando il Giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il Cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del Giudice
- attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti
- provvede all'iscrizione delle cause a ruolo e alla formazione del fascicolo d'ufficio
- provvede alla conservazione dei fascicoli delle parti, ricevendo il deposito degli atti che la legge prescrive da effettuarsi in cancelleria
- provvede alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal Giudice e al rilascio delle copie

Nel **processo penale**, tra le attività svolte dal Cancelliere figurano:

- la redazione del verbale ai sensi dell'art. 135 c.p.p.
- l'autenticazione della sottoscrizione degli atti
- la ricezione degli atti processuali
- il rilascio delle copie
- la formazione dei fascicoli
- la comunicazione dei provvedimenti del Giudice al Pubblico Ministero
- la notifica delle impugnazioni

I Cancellieri che operano **nelle segreterie giudiziarie delle Procure della Repubblica** presso i Tribunali hanno il compito di documentare tutte le attività del pubblico ministero. Inoltre:

- rilasciano i certificati del casellario giudiziario
- svolgono, su provvedimento del pubblico ministero, gli adempimenti per l'esecuzione delle sentenze di condanna
- appongono la apostille agli atti amministrativi o giudiziari provenienti da ordinamenti esteri

Gli Ufficiali giudiziari

L'**Ufficiale giudiziario** nell'esercizio delle sue funzioni **è un pubblico ufficiale**.

Nel **processo civile di cognizione**, l'Ufficiale giudiziario:

- assiste il Giudice in udienza
- provvede all'esecuzione degli ordini del Giudice
- esegue la notificazione degli atti

L'Ufficiale giudiziario **nel processo esecutivo – o meglio nell'attività giurisdizionale di esecuzione forzata** – svolge l'essenziale funzione di **organo esecutivo**.

Nel **processo penale**, l'Ufficiale giudiziario attende **all'esecuzione delle notificazioni** disposte dalla Magistratura giudicante e da quella requirente.

Inoltre, l'Ufficiale giudiziario **svolge funzioni nel corso della celebrazione dell'udienza**, tra le quali:

- impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare, nonché fra questi ultimi e gli estranei
- vigilare perché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati
- impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza

La Responsabilità civile e penale dei Cancellieri e degli Ufficiali giudiziari

Secondo l'art. 60 del c.p.c., il Cancelliere e l'Ufficiale giudiziario sono **civilmente responsabili**:

- quando, senza giusto motivo, rifiutano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti, oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal Giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati
- quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave

Si tratta di una responsabilità da inadempimento ex art. 2043 del c.c., ed estensibile anche allo Stato ai sensi dell'art. 28 Cost. secondo il quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, a norma delle leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici.

Sia il Cancelliere, che l'Ufficiale giudiziario possono incorrere **in responsabilità penale** ai sensi dell'art. 328 del c.p. per omissione o rifiuto di atti d'ufficio.

Sul punto è bene ricordare che, anche con riferimento all'illecito penale del dipendente, lo Stato o l'Ente Pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'Amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare (S.U. penali 16 maggio 2019, n. 13246).

La Responsabilità disciplinare dei Cancellieri e degli Ufficiali giudiziari

La responsabilità disciplinare **del Cancelliere** è regolata dall'**art. 104 della L. 1196/1960** che elenca le sanzioni che possono essere irrogate, che sono:

- **la censura**, che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni
- **la riduzione dello stipendio** che può essere inflitta:
 - per grave negligenza in servizio
 - per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari
 - per inosservanza dei doveri di ufficio
 - per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, dipendenti ed il pubblico
 - per comportamento non conforme al decoro delle funzioni
 - per violazione del segreto di ufficio
- **la sospensione dalla qualifica**, che consiste nell'allontanamento dal servizio con privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi, che può essere inflitta:
 - nei casi di infrazioni di particolare gravità
 - per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori
 - per uso dell'impiego a fini personali
 - per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno
 - per comportamento che produca interruzione a turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono dello stesso
 - per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti
- **la destituzione**, che può essere inflitta:
 - per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale
 - per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato

- per grave abuso di autorità o di fiducia
- per dolosa violazione dei doveri di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati
- per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per convivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti
- per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio
- per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente, o per eccitamento all'insubordinazione
- per istigazione agli atti di interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e di volontario abbandono dello stesso

I profili di **responsabilità disciplinare** degli **Ufficiali giudiziari** e degli Aiutanti ufficiali giudiziari sono disciplinati **dall'art. 60 del D.P.R. 1229/1959** che prevede che l'Ufficiale giudiziario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- **la censura**, che è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, è inflitta:
 - per negligenza e per lievi mancanze di servizio
 - per irregolare condotta
- **l'ammenda disciplinare** è inflitta:
 - per maggiore gravità dei fatti per i quali è prevista la censura
 - per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico
 - per inosservanza del segreto d'ufficio
 - per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente
 - per essersi avvalso di persona estranea al servizio per eseguire atti del proprio Ministero
- **la sospensione** è inflitta:
 - per particolare gravità dei fatti per i quali è prevista l'ammenda disciplinare
 - per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi
 - per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori

- per inosservanza del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno
- per violazione colposa dei doveri d'ufficio che abbia recato grave pregiudizio agli interessi dello Stato
- per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio
- per uso dell'ufficio a fini personali
- per avere scientemente ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni
- **la destituzione** è inflitta:
 - per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale
 - per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'ufficiale giudiziario
 - per grave abuso di autorità o di fiducia
 - per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia recato grave pregiudizio allo Stato, ad Enti Pubblici o a privati
 - per illecito uso o distrazione di somme comunque ricevute per ragioni d'ufficio o per connivenza in tali abusi
 - per richiesta o accettazione di illeciti compensi o benefici in relazione ad attività del proprio ufficio
 - per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione
 - per istigazione agli atti di interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio

L'**ufficiale giudiziario** incorre nella **destituzione** anche in conseguenza di condanna, passata in giudicato, per una serie di delitti, tra cui quelli:

- contro la personalità dello Stato - esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale
- di peculato, malversazione, concussione, corruzione, contro la fede pubblica - esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del c.p.
- di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita
- ovvero per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito la disciplina applicata alle figure degli ausiliari del Giudice.

In particolare, abbiamo trattato:

- le figure ausiliare
- i Cancellieri
- gli Ufficiali giudiziari
- la Responsabilità civile e penale dei Cancellieri e degli Ufficiali giudiziari
- la Responsabilità disciplinare dei Cancellieri e degli Ufficiali giudiziari



Grazie per l'attenzione!